



Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 23 final

2019/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla notifica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'intenzione di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹, il Regno Unito ha partecipato al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011.

Il 16 maggio 2018 la Commissione ha proposto un'ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 377/2004 sotto forma di rifusione². La proposta è pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018.

Secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il 1° ottobre 2018 il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che non desidera partecipare alla rifusione proposta il 16 maggio 2018. Il Regno Unito non è pertanto più coinvolto nell'adozione della proposta.

Poiché la natura stessa della rete dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione preclude a uno Stato membro la possibilità di continuare a farne parte se non gli si applica la normativa modificata che è alla base della rete, un'altra conseguenza della notifica è che il Regno Unito cesserà di partecipare alla rete dalla data di entrata in vigore della rifusione proposta.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen il Consiglio determina la portata e le condizioni alle quali il Regno Unito cesserà di partecipare alle parti di tale *acquis* interessate dalla notifica. Il Consiglio agisce mediante decisione adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La decisione del Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen tiene conto della necessità di mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro notificante a tale *acquis*, senza tuttavia incidere profondamente sul funzionamento pratico dello stesso e rispettandone la coerenza.

La rifusione proposta il 16 maggio 2018 intende rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nel campo della migrazione.

La rifusione persegue gli stessi obiettivi del regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011, ossia principalmente il potenziamento della cooperazione

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione) (COM(2018) 303 final).

e del coordinamento tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare fissando l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione sulle attività delle reti, senza tuttavia imporre l'obbligo specifico di interazione operativa con altri sistemi o strumenti giuridici che fanno parte dell'*acquis* di Schengen.

Per loro stessa natura la rifusione proposta il 16 maggio 2018 e il vigente regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 costituiscono nell'ambito dell'*acquis* di Schengen una misura autonoma che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso *acquis*.

In questo caso del tutto eccezionale è pertanto legittimo ritenere che, nonostante il Regno Unito cessi di partecipare al regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011, il proseguimento della sua partecipazione al resto dell'*acquis* di Schengen a cui partecipa attualmente serva a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale *acquis* senza tuttavia incidere profondamente sul funzionamento pratico dello stesso e rispettandone nel contempo la coerenza.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea stabilisce le procedure che disciplinano la partecipazione del Regno Unito alle misure che sviluppano l'*acquis* di Schengen.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Dati natura e ambito di applicazione della presente proposta, non è necessaria alcuna valutazione ex post, consultazione dei portatori di interessi o valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla notifica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'intenzione di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto protocollo n. 19 trasmessa dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio con lettera del 1° ottobre 2018, con la quale tale governo ha comunicato che non desidera partecipare alla proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione³,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio⁴ quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011⁵.
- (2) Entro il termine di tre mesi previsto, il Regno Unito ha notificato il 1° ottobre 2018 al presidente del Consiglio che non desidera partecipare all'adozione della rifusione del regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, proposta dalla Commissione il 16 maggio 2018 e pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018.
- (3) Obiettivo del regolamento (CE) n. 377/2004 è il potenziamento della cooperazione tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare fissando l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione

³ COM(2018) 303 final.

⁴ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13).

sulle attività delle reti mediante relazioni, semestrali della presidenza, senza tuttavia imporre l'impiego di un dato sistema operativo né l'interazione diretta con disposizioni previste da altri strumenti giuridici che fanno parte dell'*acquis* di Schengen.

- (4) La rifusione del regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione proposta il 16 maggio 2018 intende sì rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nel campo della migrazione, ma per natura non si discosta dal vigente regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 in termini di interazione concreta con le altre parti dell'*acquis* di Schengen.
- (5) È quindi legittimo ritenere che, al pari del regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011, la rifusione proposta costituisca nell'ambito dell'*acquis* di Schengen una misura autonoma che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso *acquis*.
- (6) In questo caso eccezionale, data l'autonomia operativa del regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 nell'ambito dell'*acquis* di Schengen, è legittimo ritenere che, se il Regno Unito non partecipa più a detto regolamento né alle relative modifiche successive ma prosegue la partecipazione al resto dell'*acquis* di Schengen a cui partecipa attualmente in virtù della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁶, questo serva a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale *acquis* senza tuttavia incidere profondamente sul funzionamento pratico delle altre sue parti, rispettandone nel contempo la coerenza.
- (7) Dalla data di entrata in vigore della proposta rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 è pertanto opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE cessi di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 e relative modifiche successive, compresa la rifusione proposta.
- (8) Di conseguenza, è opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di detto protocollo, anche il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio⁷, relativo al regolamento (CE) n. 377/2004, cessi di applicarsi dalla data di entrata in vigore della rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/365/CE e il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, quale modificato dal regolamento (UE)

⁶ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁷ Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

n. 493/2011, e le relative modifiche successive, dalla data dell'entrata in vigore della rifusione di detto regolamento adottata dal Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente